



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0000055
del 03/01/2019 ore 14:30:11
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 02 GEN. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Potenza
Vico Brancati, n. 6
85100 Potenza**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: P.O. 179/2018 – Procedimento nei confronti di un componente del Consiglio di Disciplina -
Richiesta chiarimenti in merito al PO 16/2016*

Con riferimento al Vostro quesito dell'8 novembre u.s., (prot. C.n.d.c.e.c. n. 13482 del 12.11.2018), con il quale si domandano chiarimenti in merito alla risposta al PO n. 16/2016 relativa al procedimento nei confronti di un componente del Consiglio di Disciplina, nella quale si osservava che *"Nel caso in cui pervenga una notizia, una segnalazione o comunque emerga un fatto potenzialmente rilevante a carico di un componente del Consiglio di Disciplina, il Consiglio stesso non può compiere alcun tipo di attività in merito ma deve procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, nel caso specifico comma 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. Ciò in quanto anche l'attività prodromica tesa a verificare se il fatto possa o meno costituire un illecito disciplinare, implica una valutazione dalla quale il Consiglio è tenuto ad astenersi"*, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 3, comma, 4 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede che *"Nel caso in cui l'esposto o la notizia riguardi un componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio di Disciplina dell'Ordine ove ha sede la Corte di Appello territorialmente competente, così come stabilito all'art. 49, co.5 del D. Lgs. n. 139/05 al quale si rinvia in virtù di quanto disposto al comma 11 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012."*

La suddetta norma parla di competenza a procedere in senso lato, e ciò comprende non solo il momento in cui viene deliberata l'apertura del procedimento, ma altresì quello della sua fase prodromica, come prescritta dall'art. 7 del Regolamento.

Nella fattispecie, infatti, si precisa che la suddetta norma, al comma 6, dispone che *"Dopo il ricevimento di un esposto, ovvero dopo l'assunzione di una iniziativa d'ufficio e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può nominare un relatore, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie"*.

Tale attività propedeutica, attesa la particolarità delle fasi che la contraddistinguono, implica la necessità di un giudizio imparziale e non viziato dal rapporto di stretta collaborazione tra il Consiglio di Disciplina ed il componente del medesimo, oggetto dell'esposto.

Premesso quanto sopra, si ribadisce l'orientamento già espresso nella risposta al PO n. 16/2016 formulata da questo Consiglio Nazionale, secondo cui anche la fase propedeutica del procedimento disciplinare deve essere svolta dal Consiglio di Disciplina competente a procedere, ovvero quello istituito presso la Corte d'Appello.

Al riguardo, si rappresenta infine che, essendo nel caso di specie Potenza sede di Corte di Appello, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, è competente a procedere il Consiglio di Disciplina ove ha sede la Corte d'Appello più vicina, determinata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

